



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott.ssa Francesca Capelli

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 283/2019 RGL pendente

tra

A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE

e

COMUNE DI VIGEVANO

sciogliendo la riserva assunta in data 13.3.2019, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 28 D. L.vo 28/2011, ritualmente notificato, ASGI - Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione e NAGA - Associazione volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti hanno convenuto in giudizio il Comune di Vigevano, chiedendo di:

“accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Vigevano consistente nell'aver approvato e posto in esecuzione la delibera di giunta numero 51 del 4 ottobre 2017 nella parte in cui ha previsto che il cittadino extra UE non possa accedere a prestazioni sociali agevolate mediante presentazione del modello ISEE al pari del cittadino italiano ma debba integrarlo con “certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore in Italia””.

Consequentemente

ordinare al Comune di Vigevano, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, di cessare il comportamento discriminatorio e pertanto di revocare o modificare la delibera di giunta comunale numero 51/15 nelle parti sopraindicate, in modo da consentire ai cittadini di paesi extra UE di accedere a





prestazioni sociali agevolate mediante presentazione dell'ISEE alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani condannando il Comune stesso a pagare in solido alle due associazioni ricorrenti la somma di euro 100 per ogni giorno successivo alla notifica in forma esecutiva della emananda ordinanza fino alla piena ed esatta esecuzione della stessa.

Ordinare al Comune di Vigevano anche nell'ambito del piano di rimozione di cui all'articolo 28 Decreto Legislativo 150 2011 di esaminare d'ufficio le domande di prestazioni sociali agevolate proposte da cittadini extra UE, che fossero state respinte per mancanza, insufficienza o inidoneità della documentazione proveniente dallo Stato estero richieste sensi del nuovo ordinamento.

Ordinare all'amministrazione convenuta di dare adeguata pubblicità all'emananda decisione giudiziale mediante pubblicazione su un quotidiano locale in formato tale da garantire un'adeguata visibilità.

Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

In particolare le associazioni ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità del trattamento differenziato tra cittadini UE e gli altri rispetto alla presentazione della DSU e dell'ISEE e, quindi, la violazione del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 156 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”) che comporterebbe una discriminazione diretta nell'accezione accolta dall'ordinamento nazionale e comunitario: l'art. 43 co. 2 lett. b) e c) D. L.vo 286/98 impedisce, infatti, di prendere in considerazione la nazionalità quale fattore dirimente.

Con memoria in data 8 febbraio 2019 Associazione Nazionale oltre le Frontiere ha svolto intervento adesivo ex art.105, secondo comma c.p.c..

Con memoria in data 28 febbraio 2019 si è costituito in giudizio il Comune convenuto, chiedendo di respingere il ricorso proposto, in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto.

In particolare il Comune convenuto ha richiamato la deliberazione della Giunta Comunale numero 51 del 13/3/2015 avente ad oggetto “nuove dichiarazioni sostitutive uniche DSU ai sensi dell'articolo 10 del DPCM 159 2013 primi indirizzi”che prescrive “per i cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea, gli ISEE formati in base alla nuova normativa” debbono essere”completi delle certificazioni rilasciate dagli Stati esteri per la verifica di fatti stati e qualità personali che non sono controllabili da parte di soggetti pubblici italiani”e stabilisce che le prestazioni agevolate per i servizi





del comune di Vigevano la richiesta di contributi economici, le istanze di assegnazione di alloggi pubblici e di contributi a sostegno della locazione e ogni altra prestazione subordinata alla presentazione dell'ISEE sono erogate sulla base degli ISEE a cui devono essere allegati le certificazioni indicate nei punti precedenti. In assenza delle prescritte certificazioni rilasciate dagli Stati esteri, l'ISEE non verrà considerata valida” e ne ha sostenuto la legittimità in relazione alla richiesta di documentazione per poter usufruire dei benefici economici, richiamando l’articolo 3, comma quattro del d.p.r. 28/12/2000 numero 445, che sarebbe applicabile anche alle autocertificazioni in tema di ISEE, come da espresso richiamo di cui all’articolo 10 del DPCM 5/12/2013 numero 159.

All’udienza del 13 marzo 2019 le parti hanno discusso la causa concludendo come da rispettivi atti.

In via preliminare deve essere esaminata all’eccezione sollevata dal Comune di Vigevano in ordine al difetto di carenza di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti.

Secondo il Comune, infatti, le associazioni ricorrenti non avrebbero allegato e provato il fatto che *“a) vi siano stati cittadini extra comunitari residenti nel Comune di Vigevano che si siano visti respingere la domanda di accesso alle prestazioni agevolate per carenza insufficienza difformità della documentazione presentata; b) vi siano stati cittadini extracomunitari che si siano trovati nella impossibilità oggettiva di procurarsi documenti richiesti dal paese di origine e per tale motivo abbiano presentato la domanda di accesso alle prestazioni agevolate non corredata dalla prescritta documentazione vedendosi respingere la domanda stessa”.*

In sede di discussione, tuttavia, il legale rappresentante del Comune, su espressa domanda del giudice, ha chiarito che in mancanza di produzione della documentazione richiesta dalla delibera della Giunta, ad integrazione della ISEE, la domanda presentata da alcuni cittadini extra UE di accesso alle prestazioni agevolate non è stata accolta.

Nel caso di specie, pertanto, lo stesso Comune ha riconosciuto che vi sono stati casi concreti nei quali la delibera è stata applicata, in relazione a specifiche domande, che non sono state accolte, sussiste pertanto un interesse concreto ed attuale delle Associazioni ricorrenti.





Va peraltro richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già osservato sul punto da questo Tribunale in una fattispecie analoga (ord. 20954 /2018 est. Di Plotti, prodotta dalle associazioni ricorrenti): *“Non è condivisibile l'assunto del Comune, secondo cui vi è carenza di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti, non essendo stata fornita la dimostrazione della mancata erogazione di prestazioni sociali agevolate in conseguenza delle previsioni regolamentari oggetto di discussione. Si rileva in proposito che le associazioni – che sono legittimate a tutelare le posizioni di soggetti non necessariamente individuati nominativamente – si rendono portatrici dell'interesse all'ottenimento di uno specifico provvedimento giurisdizionale (prescindendo dunque dal perseguimento dell'interesse concreto alla definizione della posizione del singolo eventualmente interessato), provvedimento che trova la sua ragion d'essere nell'eliminazione degli effetti di una disposizione a contenuto immediatamente precettivo nei confronti della generalità dei potenziali destinatari. L'interesse ad agire sussiste con riferimento all'immediata operatività e vincolatività del provvedimento oggetto di discussione, indipendentemente dai suoi riflessi sulla posizione del singolo”*.

Alla luce di quanto sopra risulta sussistente l'interesse ad agire da parte delle associazioni ricorrenti.

Deve a tal proposito essere richiamato l'art. 2 D. L.vo 286/98 ai sensi del quale *“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”* secondo il principio generale della parità di trattamento tra cittadino italiano e straniero nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

L'autocertificazione attiene ai rapporti con la pubblica amministrazione e soggiace pertanto alle regole della parità di trattamento nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Ciò premesso, in ordine alla specifica questione oggetto del presente giudizio, deve essere esaminato il quadro normativo di riferimento.

Deve essere innanzitutto richiamato il DPCM 5/12/2013 numero 159, *regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE*.





L'articolo 2, comma 6, stabilisce: *“L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE”*

L'art Art.10 comma 1, disciplina la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) al comma 1 dispone *“Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo”*.

Il successivo comma 7 dispone: *“Ai fini della presentazione della DSU, sono auto dichiarate dal dichiarante:*

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;

e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);





g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

Il Comma 8 prevede: *“Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.*

Tra le componenti del reddito l'articolo 4, comma 2, prevede anche i redditi relativi agli immobili all'estero non locati e l'articolo 5, comma 3, comprende anche il





patrimonio immobiliare all'estero e il comma 4, considera anche i patrimonio mobiliare detenuto all'estero.

L'articolo 11, comma 4, precisa che *"l'Inps determina ISEE sulla base delle componenti auto dichiarate dal dichiarante degli elementi acquisiti dall'agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi"*

Tale disciplina è posta senza alcuna differenziazione tra dichiaranti UE e dichiaranti extra UE.

Il modello DSU approvato dal Ministero del lavoro, infatti, prevede ai quadri FC3 FC4 l'indicazione dei patrimoni immobiliari all'estero e dei redditi prodotti all'estero, senza porre alcuna distinzione tra dichiaranti italiani e dichiaranti stranieri. (Documento 10 ricorrenti)

Il quadro normativo sopra richiamato deve essere coordinato con l'articolo 3 d.p.r. 445 del 2000, in tema di dichiarazioni sostitutive, ai sensi del quale

" I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

Secondo il Comune convenuto quanto richiesto dalla delibera oggetto del presente giudizio sarebbe dunque legittimo, alla luce della predetta disposizione: tale





norma prevede, in deroga al citato principio paritario di cui all'articolo 2, comma cinque, del testo unico all'immigrazione, un differente trattamento nella facoltà di autocertificazione da parte dei cittadini UE e da parte dei cittadini appartenenti a paesi extra europei, pertanto per questi ultimi, l'autocertificazione sarebbe possibile solo *“limitatamente agli Stati alle qualità personali ai fatti certificati o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”*.

Si pone, quindi, un problema di valutazione e coordinamento del quadro normativo sopra richiamato.

Deve essere valutato il rapporto tra norme di pari rango, cioè tra le previsioni di cui al DPCM 159/2013 e al DPR 445/2000, trattandosi entrambe di norme regolamentari.

Secondo le associazioni ricorrenti l'art.3 del DPR 445/2000 non sarebbe applicabile al caso di specie, perché la norma regolamentare del 2013, dovrebbe ritenersi norma speciale, con riguardo alla sola questione dell'accesso alle prestazioni sociali, rispetto alla norma generale in tema di autocertificazioni risalente al 2000. Secondo i ricorrenti la disciplina del 2013, per il solo ambito ivi disciplinato, ha introdotto delle previsioni diverse e quindi abrogatrici delle disposizioni precedenti.

Secondo il Comune, invece, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 10 del DPCM 5/12/2013 numero 159, tale norma risulta applicabile alla disciplina in esame e conseguentemente la delibera della Giunta comunale risulterebbe legittima, ed anzi, costituirebbe un atto obbligato.

Tale tesi non convince, per una serie di ragioni.

Innanzitutto sussiste un rapporto di specialità tra le norme sopra richiamate.

Sul punto si riporta quanto già osservato da questo Tribunale nell'ordinanza citata:

“A tale proposito si osserva che il DPCM 159/2013 ha ad oggetto la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE; definisce specificamente le prestazioni sociali agevolate e i criteri di accesso alle stesse. La sua





disciplina è pertanto speciale rispetto a quella del DPR 445/2000, che è più in generale dedicato a regolare la materia della documentazione amministrativa. Si può pertanto concludere che il DPCM assume natura di normativa speciale (oltre che cronologicamente successiva) rispetto a quella generale introdotta con il DPR e, dunque, prevale rispetto ad essa nella disciplina della materia in questa sede in esame. Non è decisivo il fatto (messo in evidenza da parte convenuta) che l'art. 10 co. 1 DPCM 159/2013 contenga un espresso richiamo al DPR 445/2000; alla luce delle osservazioni già svolte e della natura normativa speciale del DPCM il richiamo non può che essere inteso nel senso che le norme del DPR, che involgono plurimi aspetti inerenti la materia della documentazione amministrativa, siano applicabili in quanto compatibili con la normativa di settore”.

In ogni caso, si condivide quanto di recente chiarito dalla Corte di Appello di Milano secondo cui l'art. 3 DPR 445/2000 è in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione *“La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”. La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA, che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000) C. di Appello Milano Sentenza n. 1598/2018).*

Alla luce dei principi sopra enunciati le argomentazioni svolte dal Comune non appaiono condivisibili : non esistano principi ricavabili da norme di rango primario che consentano al Comune di introdurre, diverse modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, con particolare riferimento alla previsione di specifiche e più gravose procedure poste a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.





La delibera di Giunta numero 51 del 4 ottobre 2017, nella parte in cui ha previsto che il cittadino extra UE non possa accedere a prestazioni sociali agevolate, mediante presentazione del modello ISEE al pari del cittadino italiano, ma debba integrarlo con *“certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la conformità all’originale, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore in Italia”* costituisce una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata.

Il ricorso pertanto deve essere accolto con ordine al Comune di Vigevano, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, di cessare il comportamento discriminatorio e pertanto di revocare o modificare la delibera di Giunta Comunale numero 51/15 nelle parti sopraindicate, in modo da consentire ai cittadini di paesi extra UE di accedere a prestazioni sociali agevolate, mediante presentazione dell’ISEE, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

Non può invece essere accolta la domanda volta ad *“Ordinare al Comune di Vigevano anche nell’ambito del piano di rimozione di cui all’articolo 28 decreto legislativo 150 2011 di esaminare d’ufficio le domande di prestazioni sociali agevolate proposte da cittadini extra UE, che fossero state respinte per mancanza, insufficienza o inidoneità della documentazione proveniente dallo Stato estero richieste sensi del nuovo ordinamento”* poiché nessuna specifica allegazione è stata svolta in ricorso sul punto.

Nè può essere accolta la richiesta di ordinare all’Amministrazione convenuta di dare adeguata pubblicità alla decisione giudiziale mediante la sua pubblicazione su un quotidiano locale, non essendo la misura richiesta espressamente prevista.

Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva l’accoglimento del ricorso proposto da ASGI e NAGA con intervento adesivo di Associazione Nazionale oltre le Frontiere.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:





1) accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Vigevano consistente nell' aver approvato e posto in esecuzione la delibera di Giunta numero 51 del 4 ottobre 2017, nella parte in cui ha previsto che il cittadino extra UE non possa accedere a prestazioni sociali agevolate mediante presentazione del modello ISEE al pari del cittadino italiano, ma debba integrarlo con “certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore in Italia” e conseguentemente ordina al Comune di Vigevano, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, di cessare il comportamento discriminatorio e pertanto di revocare o modificare la delibera di Giunta comunale numero 51/17 nelle parti sopraindicate, in modo da consentire ai cittadini di paesi extra UE di accedere a prestazioni sociali agevolate, mediante presentazione dell'ISEE alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani .

2) Condanna il Comune di Vigevano alla rifusione delle spese processuali in favore di ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione e NAGA – Associazione Volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti e Associazione Nazionale oltre le Frontiere, liquidate complessivamente in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Milano li 27.3.2019

Il Giudice

Francesca Capelli

